La gestione dell'Irc e delle attività alternative

Sergio Cicatelli

Brindisi, 25 marzo 2015

Il Concordato del 1984 (L 121/85)

Articolo 9.2.

- La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
- Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
- All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Il Protocollo Addizionale

- a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo;
- b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
 - 1. i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
 - le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
 - 3. i criteri per la scelta dei libri di testo;
 - 4. i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
- c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

L'Intesa

- La prima Intesa è stata firmata dal Ministro Falcucci e dal cardinale Poletti il 14-12-1985 e trasformata nel DPR 16-12-1985, n. 751.
- Una prima revisione è stata firmata dal ministro Mattarella e dal cardinale Poletti il 13-6-1990 e trasformata nel DPR 23-6-1990, n. 202.
- Una seconda revisione (nuova Intesa) è stata firmata dal ministro Profumo e dal cardinale Bagnasco il 28-6-2012 e trasformata nel DPR 20-8-2012, n. 175.

- 1. Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica
- 1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.
- 1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.
- Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle indicazioni didattiche.

2. Modalità di organizzazione dell'Irc

2. 1. Premesso che:

- a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
- b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla disciplina dell'insegnamento della religione cattolica;
- d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera *a*), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica;

le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

- 2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche di cui al punto l. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.
- 2.4. Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto l.
 - Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

- 2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.
- 2.6. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

- 2.7. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.
- 2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Criteri per la scelta dei libri di testo

- 3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:
- 3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del *nulla osta* della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
- 3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

- 4. Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione
- 4.l. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.
- 4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
- 4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
 - a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
 - b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
 - c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

- 4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:
 - a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
 - b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.
 - L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.
- 4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera *a*).
- 4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

- 4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:
 - a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
- a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

- b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:
- b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
- b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;
- b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza episcopale italiana e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.

Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Tre punti caldi

- Iscrizione e scelta
- Attività alternative
- Valutazione

Avvalersi o non avvalersi

- La scelta sull'Irc va fatta:
 - Su richiesta della scuola (cartacea o on line)
 - All'atto dell'iscrizione non d'ufficio (solo a inizio ciclo)
 - Vale per l'intero ciclo (non deve essere rinnovata)
 - Va fatta ogni anno solo nella scuola dell'infanzia
- La scelta può essere modificata ogni anno solo su iniziativa degli interessati.

CM 51/14 (iscrizioni 2015-16)

- La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
- La scelta specifica di <u>attività alternative</u> è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all'allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, <u>all'inizio dell'anno scolastico</u>, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
 - attività didattiche e formative;
 - attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
 - libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
 - non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

CM 51/14 (iscrizioni 2015-16)

ALLEGATO SCHEDA B

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Alunno		
all'Accordo che a	assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in confor ta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta del 'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione	ll'autorità
cui sia prevista l'is	to dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni d ione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni rsi dell'insegnamento della religione cattolica.	
Scelta di avvalersi	'insegnamento della religione cattolica □	
Scelta di non avva	i dell'insegnamento della religione cattolica 🛛	
Data	Firma:	
	Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del codice	
Data	Firma	
Scuola	Sezione	
	cocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 1	

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

CM 51/14 (iscrizioni 2015-16)

ALLEGATO SCHEDA C

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Alunno	
La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.	
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE	
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE	
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZ PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)	ZA DI
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA	
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)	
Firma: Studente	
Controfirma del genitore, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione se di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in comodalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.	condaria ordine alla

Sergio Cicatelli

Data

Modificare la scelta sull'Irc

- Il Tar Molise, sez. I, con sentenza 289/12, ha ritenuto che «anche nel corso dell'anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l'ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico».
- La sentenza è stata ampiamente pubblicizzata, ma va ricordato che vale solo sul singolo caso e non è generalizzabile. Siamo inoltre in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato.

Attività alternative: le premesse

OdG Camera 16-1-1986:

- La Camera ... impegna il Governo:
- 1. a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, <u>al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite,</u> predisponendo tempestivamente, e in ogni caso entro il 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie, anche con eventuali provvedimenti di legge; [...]
- 4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti della scuola elementare, ai quali è affidata la responsabilità dell'organizzazione e della programmazione didattica, la necessità che sia assicurato tanto lo svolgimento delle attività di insegnamento della religione cattolica quanto le attività didattiche per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, rappresentando l'esigenza di collocare entrambe le attività nell'ora iniziale o finale delle lezioni in relazione alla finalità di non dar luogo a nessuna forma di discriminazione; [...]

Le circolari del 1986

- CM 128 = scuola materna
- CM 129 = scuola elementare
- \blacksquare CM 130 = scuola media
- \blacksquare CM 131 = scuola superiore
- Attività da programmare entro il primo mese, sentiti gli interessati.
- Riferimento ad attività integrative (legge 517/77).
- Contenuti (tranne materna): valori della vita e convivenza civile (con riferimento a storia, ed. civica, filosofia).
- Materna ed elementare: collocare prima o ultima ora.

Il contenzioso

- CM 302/86: «la frequenza delle attività integrative in quanto nella fattispecie rivolta ad assicurare la fruizione di un eguale tempo scuola agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'Irc viene ad assumere per gli alunni stessi carattere di obbligatorietà».
- Ricorsi contro l'obbligatorietà delle AA: il Tar del Lazio ammette anche l'uscita da scuola. Sospensione del CdS.
- CM 284/87: possibile «optare per la semplice presenza nei locali scolastici, senza, peraltro, allontanarsene».
- CdS 1066/88: «la scuola è tenuta ad offrire in alternativa ai non avvalenti altro insegnamento, ovvero attività culturali e formative equivalenti, che, una volta esercitata l'opzione, è obbligatorio frequentare».

La Corte Costituzionale

- La Corte, nella sentenza 203/89, individua «il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica».
- Il principio di laicità «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

- La Corte analizza il nuovo Concordato e isola quattro fattori:
 - 1. il riconoscimento del valore della cultura religiosa;
 - 2. la considerazione dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano;
 - 3. la continuità di impegno dello Stato italiano nell'assicurare, come precedentemente all'Accordo, l'insegnamento di religione nelle scuole non universitarie;
 - 4. l'inserimento di tale insegnamento nel quadro delle finalità della scuola.
- «i dati sub 1), 2) e 4) rappresentano una novità coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana».

Esaurito il ciclo storico, prima, della strumentale utilizzazione della religione come sostegno alla morale comune, poi della opposizione positivistica tra religione e scienza, quindi della eticità dello Stato totalitario, allontanati gli ultimi relitti della contesa risorgimentale tra Monarchia e Papato, la Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l'insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s'inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l'acquisizione dei principi del cattolicesimo al "patrimonio storico del popolo italiano"».

- Con ciò si delinea «l'attitudine laica dello statocomunità, che [...] si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini».
- «Il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione».

- In relazione al quesito proposto, «per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione».
- «Dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche».

- Che vuol dire «stato di non-obbligo»?
- La Corte Costituzionale parte dal «valore finalistico dello "stato di non-obbligo", che è di <u>non rendere equivalenti e alternativi</u> l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona».
- Il valore finalistico dello stato di non-obbligo comporta quindi la necessità di «<u>separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica»</u>. Perciò, «alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo "stato di non-obbligo" può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola».

Le attività alternative oggi

- La scelta sull'alternativa va fatta all'inizio di ogni anno. Quella sull'Irc all'atto dell'iscrizione al primo anno.
- Il Collegio programma le attività didattiche valutando le richieste ricevute. Sono esclusi i contenuti curricolari (CM 368/85).
- L'uscita va convalidata dai genitori dei minorenni ed è possibile anche nelle ore intermedie.
- Circolari sull'organico di fatto: «Si ricorda che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva».
- La Nota Mef 7-3-11, prot. 26482 è stata diffusa con Nota Miur 22-3-11, prot. 1670.

Tribunale di Padova 30-7-2010

- Il caso è relativo a un'alunna di scuola primaria cui non è stato consentito di frequentare l'attività alternativa richiesta.
- «In seguito a formale diffida scritta la scuola avrebbe destinato E., durante il suddetto orario, e per l'intera durata dell'anno scolastico in classi parallele ove si tenevano gli insegnamenti curricolari previsti per le stesse [...], limitandosi ad affermare l'indisponibilità economica della scuola nell'attivazione degli insegnamenti alternativi».
- «Sussiste un vero e proprio obbligo per la p.a. di attivare gli insegnamenti alternativi a fronte del quale si pone una posizione di diritto soggettivo dello studente di poter frequentare detti corsi».

Tribunale di Padova 30-7-2010

- «Si tratta di insegnamenti facoltativi ma che devono essere offerti obbligatoriamente dalla p.a. per rendere effettiva la scelta compiuta dallo studente».
- «La disponibilità economica dell'amministrazione, infatti, non influisce sulla posizione giuridica soggettiva della persona, che rimane tale pur a fronte dell'inesistenza di mezzi economici».
- Pertanto, vista la discriminazione cui è stata sottoposta l'alunno, il Tribunale «condanna l'I.C. "A.V." ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore di G.C. e L.F.R. [genitori]».

Sulla valutazione dell'Irc

- Quattro limitazioni:
 - 1. Divieto di voto e di esame
 - Non c'è giurisprudenza
 - 2. Scheda separata di valutazione
 - Contenzioso amministrativo 2005-06 (chiuso)
 - 3. Ruolo dell'insegnante nello scrutinio finale
 - Contenzioso amministrativo ricorrente
 - 4. Contributo al credito scolastico
 - Contenzioso amministrativo ricorrente

1. Divieto di voto e di esame

- Legge 824/30, art. 4: «Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae».
- DLgs 16-4-1994, n. 297, art. 309: «4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae».

2. Scheda separata

- L' OdG della Camera dei Deputati 16-1-1986, n. 600074, impegnava il governo «a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all'insegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione».
- A tale OdG venne data attuazione con le CCMM 286/86, 11/87 e 156/87.
- La privacy non c'entra nulla.

Valutazione Irc e privacy

- **Garante** (3-12-2004): «Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono "nascondere" la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini. [...] Non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione».
- Garante (14-6-2005): «I dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, <u>non sono dati sensibili</u>, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l'etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi».
- MPI (nota n. 10642 del 16-6-2004): «si ritiene che le norme poste a presidio della c.d. privacy consentano la pubblicazione del giudizio in questione» poiché «la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni dichiarati promossi. [...] L'aver scelto di ricevere l'insegnamento della religione cattolica non denuncia di per sé l'intimo convincimento della fede abbracciata, che, ovviamente, può essere diversa da quella cattolica, ma soltanto il desiderio di essere correttamente acculturati sulla predetta materia».

2. Scheda separata

- CM 3-12-2004, n. 85: la scheda di valutazione dell'Irc può essere allegata al portfolio (come documento separato) o «farne parte strutturalmente nell'apposita sezione dedicata alla valutazione». Spetta alle scuole scegliere la collocazione.
- CM 10-11-2005, n. 84: il Miur propone un modello unico per la redazione del portfolio. L'Irc figura tra gli «insegnamenti obbligatori opzionali» ma è assente dalla certificazione delle competenze.
- Sono promossi ricorsi contro la CM 84/05 e si ha una sospensiva del Tar Lazio (1-2-06 e 15-3-06).
- Con note del 9 e 12 giugno 2006 il Ministro Fioroni comunica che «le istituzioni scolastiche *dovranno* redigere, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, la speciale nota prevista dall'art. 309 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297/1994».

3. L'Idr nello scrutinio finale

- Intesa (DPR 175/12, 2.8): «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale».
- Tar di Lecce (sentenza n. 5, sez. I, 5-1-94): «il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma bensì in giudizio motivato, ma senza per ciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza».

Sentenze favorevoli sullo scrutinio

- 1. Tar Puglia, sez. Lecce, I, 5-1-1994, n. 5;
- 2. Tar Catania, 19-9-1995, n. 2307;
- 3. CGA Sicilia, 14-2-1996, n. 130;
- 4. Tar Toscana, sez. I, 10-12-1998, n. 1089;
- 5. Tar Veneto, sez. II, 11-12-1998, n. 2466;
- 6. Tar Lombardia, 7-5-1999, n. 3064;
- 7. Tar Trento, 27-10-2000;
- 8. Ord. Consiglio di Stato, 3-12-2004, n. 5822;
- 9. Tar Toscana, sez. I, 3-11-2005, n. 5528;
- 10. Tar Veneto, sez. II, 10-2-2005, n. 2829;
- 11. Tar Puglia, sez. Lecce, I, 19-10-2006, n. 5372.
- Nota Miur 24-10-2005, prot. 9830 (risposta a quesito).

OM 128/99, art. 3: Gli Idr «partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgano di tale insegnamento». Stessa condizione per i docenti delle attività alternative. «L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa ed il profitto che ne ha tratto».

- Sentenza Tar Lazio 7101/00:
 - «...la base che costituisce materia di maturazione del credito scolastico e del parallelo istituto del credito formativo è talmente ampia che non è richiesta identità di posizione degli aspiranti dinanzi alle occasioni prospettate».
 - «... a coloro che non maturano crediti nel seguire l'insegnamento della religione cattolica o di materie alternative non è affatto impedito di guadagnare crediti con altre iniziative. Né si può pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti».

- Sentenza Tar Lazio 7076/09:
 - Contesta la precedente sentenza, fondata «su un presupposto logico e giuridico che non può essere condiviso, cioè che l'insegnamento di una religione [...] possa essere assimilata a qualsiasi altra attività intellettuale o educativa in senso tecnico del termine».
 - •«... sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico, proprio per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa».
 - Anche per gli avvalentisi, «il profitto potrebbe essere condizionato da dubbi teologici sui misteri della propria Fede».
 - «Sulla considerazione che la religione non è una "materia scolastica" come le altre deve essere ancorato il convincimento circa l'illegittimità della sua riconduzione all'ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti formativi».

Sentenza Consiglio di Stato 2749/10:

- ■L'Irc «è facoltativo solo nel senso che di esso ci si può non avvalere, ma <u>una volta esercitato il diritto di avvalersi diviene un insegnamento obbligatorio</u>. Nasce cioè l'obbligo scolastico di seguirlo, ed è allora ragionevole che il titolare di quell'insegnamento (a quel punto divenuto obbligatorio) <u>possa partecipare alla valutazione</u> sull'adempimento dell'obbligo scolastico».
- Chi non si avvale dell'Irc «non può certo pretendere di essere valutato per attività che, nell'esercizio di un diritto costituzionale, ha deciso di non svolgere, ma non può nemmeno pretendere che tali attività non siano valutabili a favore di altri che, nell'esercizio dello stesso diritto costituzionale, hanno deciso di svolgerle».
- La mancata valutazione dell'Irc «rischierebbe di dare luogo ad una sorta di discriminazione alla rovescia, perché lo stato di "non obbligo" andrebbe ad estendersi anche a coloro che invece hanno scelto di obbligarsi a seguire l'insegnamento della religione cattolica o altro insegnamento alternativo».

 Sergio Cicatelli

Il regolamento della valutazione

- DPR 122/09, artt. 2.4 e 4.3: «La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121».
- DPR 122/09, artt. 2.5 e 4.1: «Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno».

- Il Tar del Lazio, con sentenze n. 33433 e n. 33434 del 15-11-2010, respinge i ricorsi promossi contro il DPR 122/09, che prevede la partecipazione a pieno titolo degli insegnanti di religione agli scrutini e soprattutto alla determinazione del credito scolastico.
- Il Tar respinge i ricorsi in quanto ritiene che non si possa parlare di partecipazione a pieno titolo, date le varie limitazioni che incidono comunque sulla valutazione dell'Irc.
- Sul credito scolastico, «non è quindi rispondente una configurazione del credito scolastico sul quale può incidere in maniera significativa il giudizio del docente di religione cattolica; a parte l'obiettiva circostanza non tenuta in considerazione che, come ogni giudizio, esso non conduce necessariamente ad un esito di segno positivo».

La posizione è confermata dalla sentenza 924/11 del Tar Lazio, Sez. III-bis: «è evidente che il diverso trattamento, riservato nel procedimento decisionale alle due distinte categorie dei docenti [Irc e att. alt.], introduca un vulnus alla posizione degli studenti "non avvalentisi" che decidano di seguire attività di insegnamento alternativo». [...] «In conseguenza sono da considerare legittime le norme impugnate nella parte in cui prescrivono che i docenti di religione cattolica "partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe [...]", mentre sono illegittime e meritano annullamento nella parte in cui prevedono che i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica si limitano a "fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi ..."».

OM 37/14, art. 8:

- 13. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.
- 14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività. [...]
- 16. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000.